

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2023-22 del 13/03/2023
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Determinazione provvisoria per gli anni 2023, 2024 e 2025 dei fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) del CCNL Comparto Sanità 02/11/2022.
Proposta	n. PDEL-2023-14 del 01/03/2023
Struttura proponente	Servizio Risorse Umane
Dirigente proponente	Castagneti Francesca
Responsabile del procedimento	Nadalini Federica

Questo giorno 13 (tredici) marzo 2023 (duemilaventitré), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Determinazione provvisoria per gli anni 2023, 2024 e 2025 dei fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) del CCNL Comparto Sanità 02/11/2022.

RICHIAMATO:

- il *“Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia”* (R53001/ER), adottato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e, in particolare:
 - l’art. 3, comma 1, punto VI ai sensi del quale sono riservate alla competenza dell’Organo di vertice, in quanto espressione dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo dell’Ente l’individuazione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali da destinare alle diverse finalità istituzionali dell’Agenzia, nonché la loro ripartizione tra i Direttori/Responsabili titolari dei relativi budget;
 - l’Allegato A) al Regolamento di cui sopra, che riserva alla competenza del Direttore Generale dell’Agenzia l’adozione degli atti relativi alla determinazione dei fondi contrattuali;

PRESO ATTO:

- che in data 15/06/2022 è stata sottoscritta l’ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto Sanità – Triennio 2019-2021;
- che la suddetta ipotesi è stata certificata positivamente, con le osservazioni e le raccomandazioni contenute nel rapporto di certificazione, dalla Corte dei Conti, con delibera n. 42/SSRRCO/CCN/2022 del 27/10/2022;

RILEVATO:

- che in data 02/11/2022 è stato siglato il CCNL del Comparto Sanità, periodo 2019-2021 che contiene la disciplina dei Fondi per il trattamento economico accessorio al Titolo X *“Trattamento Economico”*, Capo II *“Fondi”* (artt. 101, 102 e 103);
- che l’art. 101 *“Incremento Fondi”* del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 disciplina: al comma 1, la rideterminazione del fondo di cui all’art. 80 *“Condizioni di lavoro e incarichi”* CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, a decorrere dal 01/01/2021; al comma 2: la rideterminazione del fondo di cui all’art. 81 *“Premialità e fasce”* CCNL Comparto Sanità 21/05/2018, a decorrere dal 01/01/2019;

CONSIDERATO:

- che la rideterminazione dei fondi *“Condizioni di lavoro e incarichi”* e *“Premialità e fasce”*

ai sensi dell'art. 101 su citato è propedeutica alla costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio per l'anno 2023, disciplinata dai successivi artt. 102 e 103 del CCNL del 02/11/2022;

RICHIAMATE:

- la Determina n. 908 del 18/11/2022, avente ad oggetto: *“Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Riconoscimento ed erogazione al personale non dirigente degli emolumenti dovuti ai sensi del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 02/11/2022.”*;
- la D.D.G. n. 170 del 30/12/2022, avente ad oggetto: *“Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. 1) Rideterminazione dei fondi contrattuali del personale del Comparto Sanità per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 in applicazione dell'art. 101 del CCNL del 02/11/2022; 2) determinazione definitiva, a consuntivo, per l'anno 2021 dei fondi di cui agli artt. 80 (Condizioni di Lavoro e Incarichi) e 81 (Premialità e Fasce) del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018 e ricognizione dei residui disponibili.”*;

PRESO ATTO:

- che con la suddetta D.D.G. n. 170/2022, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso il 22/12/2022, si è data applicazione all'art. 101 *“Incremento Fondi”* del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021, provvedendo – in sintesi – a:
 1. rideterminare l'ammontare del fondo *“Premialità e fasce”* di cui all'art. 81 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, come segue:
 - per l'anno 2019, da euro 7.379.291,45 ad euro 7.397.200,25 (+ euro 17.908,80, importo corrispondente alla rivalutazione delle fasce retributive in relazione al personale in servizio al 01/01/2019), quantificando, a seguito della liquidazione a novembre 2022 degli arretrati stipendiali, in euro 843,49 il relativo residuo attivo;
 - per l'anno 2020: da euro 7.838,716,73 ad euro 7.884.695,13 (+ euro 45.978,40, importo corrispondente alla rivalutazione delle fasce retributive in relazione al personale in servizio al 01/01/2020) quantificando, a seguito della liquidazione a novembre 2022 degli arretrati stipendiali, in euro 10.051,12 il relativo residuo attivo;
 2. rideterminare in via definitiva i fondi *“Condizioni di lavoro e incarichi”* e *“Premialità e fasce”* per l'anno 2021 come segue:
 - fondo art. 80 *“Condizioni di Lavoro e Incarichi”*: totale complessivo euro 3.072.643,79 (risorse stabili);
 - fondo art. 81 *“Premialità e Fasce”*: totale complessivo euro 8.396.123,46 (importo

comprensivo delle seguenti risorse variabili: euro 49.250,35 incentivi per le funzioni tecniche, euro 21.955,94 per compensi professionali Avvocatura, euro 5.926,00 ratei RIA non corrisposti al personale cessato nell'anno 2020, euro 1.767.134,76 residui attivi dei fondi contrattuali riferiti all'anno 2020, quantificati e certificati con D.D.G. n. 36/2022 e destinati al presente fondo con Accordo Integrativo Rep. n. 359/2022);

3. quantificare in via definitiva i residui dei fondi di cui agli artt. 80 e 81 CCNL 21/05/2018 anno 2021 in complessivi euro 2.184.855,60;
4. rideterminare in via provvisoria per l'anno 2022 i Fondi "Condizioni di Lavoro e Incarichi" e "Premialità e Fasce" come segue:
 - fondo art. 80 "Condizioni di Lavoro e Incarichi": totale complessivo euro 3.159.653,43 (risorse stabili);
 - fondo art. 81 "Premialità e fasce": totale complessivo euro 8.883.631,83, di cui euro 2.184.855,60 a titolo di residui anno 2021 (risorse variabili anno 2022) ed euro 10.475,32 a titolo di ratei RIA non corrisposti al personale cessato nel corso dell'anno 2021 (risorse variabili anno 2022);

RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la D.D.G. n. 148 del 07/12/2022, avente ad oggetto: "*Direzione Amministrativa. Modifica della dotazione organica di Arpae in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale del Comparto Sanità di cui al CCNL 2019-2021.*";
- la Determina n. 957 del 12/12/2022, avente ad oggetto: "*Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Inquadramento giuridico del personale non dirigente in servizio al 01/01/2023 nel nuovo sistema di classificazione del personale di cui al CCNL Comparto sanità per il triennio 2019-2021.*";
- la Determina n. 1004 del 22/12/2022, avente ad oggetto: "*Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Trasposizione degli incarichi di funzione di Arpae ER nel nuovo sistemi degli incarichi previsto dal CCNL Comparto Sanità 2019-2021.*";
- la Determina n. 22 del 16/01/2023, avente ad oggetto: "*Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Riconoscimento dal 01/01/2023 del trattamento economico previsto dall'art. 99 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 02/11/2022 nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale.*";

PRESO ATTO, in materia di nuovi fondi contrattuali a decorrere dal 01/01/2023:

- che il CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022, agli artt. 102 e 103 individua, rispettivamente, il "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" e il "Fondo premialità e condizioni di lavoro", confermando il numero di fondi (due)

attualmente previsti, pur effettuando una parziale riconfigurazione degli stessi;

- che i fondi contrattuali, come previsti dagli artt. 80 e 81 CCNL del 21/05/2018, rimangono in vigore fino al 31/12/2022; i due nuovi fondi “Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” e “Premialità e condizioni di lavoro” la cui composizione, modalità di incremento e di utilizzo sono contenute negli artt. 102 e 103 del CCNL del 02/11/2022, vengono istituiti a decorrere dall’anno 2023;
- che la nuova articolazione dei fondi, come evidenziato dalla Corte dei Conti in sede di certificazione dell’Ipotesi di CCNL, persegue l’obiettivo di una parziale semplificazione degli stessi, prevedendo che il “Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” sia utilizzato per corrispondere emolumenti caratterizzati da aspetti di fissità e continuità, mentre il “Fondo premialità e condizioni di lavoro” andrà a finanziare, in misura prevalente, elementi aventi carattere di variabilità di anno in anno;

A) Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali: art. 102 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022: costituzione, in via provvisoria, per l’anno 2023

RITENUTO:

- che il nuovo fondo “Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” è istituito dall’art. 102 del CCNL 02/11/2022, a decorrere dal 01/01/2023 ed è costituito, in prima applicazione, dalle seguenti risorse, consolidate al 31/12/2022 e certificate dal Collegio dei Revisori:
 - art. 102, comma 2, lett. a): risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all’art. 80 del CCNL 21/05/2018 destinate alle indennità di incarico, nonché all’indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 21/05/2018 (**euro 942.800,00**: Verbali di confronto n. 326/2019, n. 348/2021 e n. 355/2022);
 - art. 102, comma 2, lett. c): risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all’art. 80 del CCNL 21/05/2018 destinate alla corresponsione dell’indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche (**euro 1.127.721,01**: importo calcolato con riferimento alla dotazione organica di Arpae di cui alla D.D.G. n. 148/2022);
 - art. 102, comma 2, lett. d): risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all’art. 81 del CCNL 21/05/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell’art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo

sistema di classificazione professionale (**euro 2.529.296,81**, importo comprensivo di quota parte dell'incremento stabile del fondo Premialità e fasce, ai sensi dell'art. 81, comma 3 lettera b) CCNL 2016-2018 di cui alla D.D.G. n. 170/2022, allegato C);

- art. 102, comma 2, lett. e): risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) CCNL 02/11/2022 (**euro 527.805,13**);

per un totale complessivo di risorse consolidate al 31/12/2022 e certificate dal Collegio dei Revisori di euro 5.127.622,95, che costituisce un unico importo;

RILEVATO:

- che l'importo di euro 5.127.622,95, come sopra determinato, è stabilmente incrementato, ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. a) dell'importo di **euro 11.061,31**, corrispondente alla RIA annua non più corrisposta al personale cessato dal servizio nel corso del 2022;
- che le disponibilità del presente Fondo art. 102 sono ulteriormente incrementabili, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 102, comma 5 CCNL 02/11/2022 ed all'art. 1 comma 612 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), a decorrere dal 01/01/2023, di un importo, su base annua, non superiore ad euro 145,53 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del CCNL 02/11/2022 in servizio al 31/12/2018 (n. 1072 unità), ossia di un importo massimo pari ad **euro 156.008,16**;

PRECISATO:

- che l'utilizzo del suddetto importo di € 156.008,16, calcolato in via provvisoria nella quota massima fissata dal CCNL 02/11/2022 e destinato alla remunerazione degli incarichi di cui al Titolo III – Capo III (Sistema degli incarichi) è subordinato alla previa verifica della disponibilità di tali risorse a carico del bilancio di Arpae ed al rispetto dell'equilibrio complessivo di bilancio che Arpae è tenuta ad assicurare;

TOTALE PROVVISORIO FONDO ART. 102 ANNO 2023, RISORSE STABILI: € 5.294.692,42

B) Fondo premialità e condizioni di lavoro: art. 103 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022, costituzione, in via provvisoria, per l'anno 2023

RITENUTO:

- che il nuovo Fondo “Premialità e condizioni di lavoro” è istituito dall'art. 103 del CCNL 02/11/2022, a decorrere dal 01/01/2023 ed è costituito, in prima applicazione, dalle seguenti risorse, consolidate al 31/12/2022 e certificate dal Collegio dei Revisori:
 - risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali),

comma 2, lett. a), b), c) (**euro 1.089.132,42**);

- risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d) (**euro 4.159.004,10**);

per un totale complessivo di risorse consolidate al 31/12/2022 e certificate dal Collegio dei Revisori di euro 5.248.136,52, che costituisce un unico importo;

RILEVATO:

- che l'art. 103 al comma 5, lett. e) prevede che il fondo "Premialità e condizioni di lavoro" possa essere **incrementato in maniera variabile, di anno in anno** degli importi corrispondenti ai ratei di retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni (**euro 5.269,35**, importo corrispondente ai ratei di RIA non corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno 2022);
- che le disponibilità del presente Fondo art. 103 sono ulteriormente incrementabili, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 103, comma 7 CCNL 02/11/2022 ed all'art. 1 comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), a decorrere dal 01/01/2023, di un importo, su base annua, non superiore ad euro 68,41 pro-capite applicato alle unità di personale destinatarie del CCNL 02/11/2022 in servizio al 31/12/2018 (n. 1072 unità), ossia di un importo non superiore ad **euro 73.335,52**;

PRECISATO:

- che l'utilizzo del suddetto importo di euro 73.335,52, calcolato in via provvisoria nella quota massima fissata dal CCNL 02/11/2022 è subordinato alla previa verifica della disponibilità di tali risorse a carico del bilancio di Arpae ed al rispetto dell'equilibrio complessivo di bilancio che Arpae è tenuta ad assicurare;

CONSIDERATO INFINE:

- che l'art. 103, al comma 10, conferma la possibilità di sommare alle risorse del fondo "Premialità e condizioni di lavoro" eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del fondo art. 103 medesimo, nonché eventuali risorse residue del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali relative all'anno in corso;
- che il fondo art. 81 CCNL 21/05/2018 presenta, per effetto dell'applicazione dell'art. 101, comma 2 CCNL 02/11/2022 i seguenti residui attivi, determinati a consuntivo con D.D.G. n. 170/2022: euro 843,49, riferiti all'anno 2019 ed euro 10.051,12, riferiti all'anno 2020, non computati in D.D.G. n. 170/2022 tra i residui attivi anno 2021 destinati al fondo art. 81

“Premialità e fasce” anno 2022;

RITENUTO PERTANTO:

- di destinare l'importo complessivo di **euro 10.894,61** (corrispondente alla somma di euro 843,49 e di euro 10.051,12) al fondo art. 103 “Premialità e condizioni di lavoro” anno 2023, a titolo di risorsa variabile;

TOTALE PROVVISORIO FONDO ART. 103 ANNO 2023, con risorse variabili: € 5.337.636,00

RICHIAMATO:

- l'art. 103, comma 12, del CCNL 02/11/2022 secondo cui *“In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, le disponibilità del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lett. c) possono essere ridotte di una quota non superiore al 30% di quanto destinato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è computata in aumento del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. d)”*;

VALUTATO:

- di quantificare in via provvisoria, secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 12 CCNL 02/11/2022, in complessivi **euro 1.221.466,95** la riduzione massima del 30% della disponibilità del Fondo premialità e condizioni di lavoro destinate, nell'anno 2022, ai premi correlati alla performance organizzativa e individuale, da computare in aumento, in sede di contrattazione collettiva integrativa, del Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali, ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. d);

RITENUTO INFINE:

- di confermare provvisoriamente i fondi di cui agli artt. 102 e 103, così come determinati per l'anno 2023, con riferimento alle sole risorse stabili, anche per gli anni 2024 e 2025;

RICHIAMATI ALTRESÌ':

- il D.Lgs. n. 75/2017, in particolare l'art. 23, comma 2, che stabilisce quanto segue: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal primo gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della*

legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”;

- l'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. n. 135/2018 (conv. in L. n. 12/2019), che dispone quanto segue: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all' articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”;*

CONSIDERATO:

- che la Circolare MEF-RGS n. 16/2020, confermata con Circolari n. 18/2021 e n. 25/2022, ha chiarito che il predetto limite va rispettato per l'ente nel suo complesso e non distintamente per le diverse categorie di personale (es. personale dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione;

RICHIAMATE INFINE le seguenti disposizioni, già citate - in sintesi - in premessa:

- l'art. 3, comma 2 del DL n. 80/2021 (conv. dalla L. n. 113/2021): *“I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità”;*
- l'art. 1, comma 604 della Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234 del 30/12/2021), nella parte in cui dispone: *“Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di*

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;

- l'art. 1, comma 612 della Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234 del 30/12/2021), nella parte in cui dispone: *“Le risorse di cui all' articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , e all' articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell' articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 , secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell' articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001 , nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo”;*

RITENUTO PERTANTO:

- di determinare, in via provvisoria per l'anno 2023 i Fondi “Incarichi progressioni economiche ed indennità professionali” e “Premialità e condizioni di lavoro”, come segue:
 - a) fondo art. 102 “Incarichi progressioni economiche ed indennità professionali”: totale complessivo euro 5.294.692,42 (risorse stabili);
 - b) fondo art. 103 “Premialità e condizioni di lavoro”: totale complessivo euro 5.337.636,00 (di cui euro 16.163,96 per risorse variabili, così composte: euro 5.269,35 corrispondenti ai ratei di RIA non liquidati al personale cessato nell'anno 2022 ed euro 10.894,61 corrispondenti ai residui del fondo art. 81 “Premialità e fasce” relativi agli

anni 2019 e 2020, quantificati con D.D.G. n. 170/2022);

- di precisare che l'utilizzo degli incrementi di cui agli artt. 102, comma 5 (euro 156.008,16) e 103, comma 7 (euro 73.335,52) CCNL 02/11/2022 è subordinato alla previa verifica della disponibilità di tali risorse a carico del bilancio di Arpae ed al rispetto dell'equilibrio complessivo di bilancio che Arpae è tenuta ad assicurare;
- di confermare provvisoriamente i fondi di cui agli artt. 102 e 103 CCNL 02/11/2022 anno 2023, con riferimento alle sole risorse stabili (euro 5.294.692,42 fondo "Incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali" ed euro 5.321.472,04 fondo "Premialità e condizioni di lavoro"), anche per gli anni 2024 e 2025, con la medesima precisazione di cui al paragrafo precedente;

DATO ATTO:

- che la determinazione provvisoria per gli anni 2023, 2024 e 2025 dei fondi contrattuali del personale del comparto sanità di Arpae, nonché il prospetto per la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, sono esposti dettagliatamente nelle tabelle di sintesi contenute negli Allegati A) e B), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Delibera;
- che i dati analitici relativi ai fondi per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente di Arpae sono conservati agli atti del Servizio Risorse Umane;
- infine che, con verbale dell'08/03/2023, il Collegio dei Revisori ha certificato positivamente la determinazione provvisoria dei fondi contrattuali relativa agli anni 2023, 2024 e 2025, con riferimento a quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e, più in generale, dai contratti collettivi nazionali vigenti e dalle disposizioni in materia di contenimento della finanza pubblica;

RITENUTO INFINE:

- di dare informazione alle OO.SS/RSU. di quanto disposto con il presente atto, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 171 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2023-2025, del Piano Investimenti 2023-2025, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2023, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2023";
- la D.D.G. n. 172 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri

di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2023";

ACQUISITO:

- il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Francesca Castagneti, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi;
- il parere favorevole del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de'Munari;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e della Legge Regionale n. 32/93, la Dott.ssa Federica Nadalini, titolare dell'incarico di funzione "Gestione Rapporto di lavoro";

DELIBERA

1. di determinare, in via provvisoria per l'anno 2023 i Fondi "Incarichi progressioni economiche ed indennità professionali" e "Premialità e condizioni di lavoro", come segue:
 - a) fondo art. 102 "Incarichi progressioni economiche ed indennità professionali": totale complessivo euro 5.294.692,42 (risorse stabili);
 - b) fondo art. 103 "Premialità e condizioni di lavoro": totale complessivo euro 5.337.636,00 (di cui euro 16.163,96 per risorse variabili, così composte: euro 5.269,35 corrispondenti ai ratei di RIA non liquidati al personale cessato nell'anno 2022 ed euro 10.894,61 corrispondenti ai residui del fondo art. 81 "Premialità e fasce" relativi agli anni 2019 e 2020, quantificati con D.D.G. n. 170/2022);
2. di precisare che l'utilizzo degli incrementi di cui agli artt. 102, comma 5 (euro 156.008,16) e 103, comma 7 (euro 73.335,52) CCNL 02/11/2022 è subordinato alla previa verifica della disponibilità di tali risorse a carico del bilancio di Arpae;
3. di confermare provvisoriamente i fondi di cui agli artt. 102 e 103 CCNL 02/11/2022 anno 2023, con riferimento alle sole risorse stabili (euro 5.294.692,42 fondo "Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" ed euro 5.321.472,04 fondo "Premialità e condizioni di lavoro"), anche per gli anni 2024 e 2025, con la medesima

precisazione di cui al paragrafo precedente;

4. di quantificare in via provvisoria, secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 12 CCNL 02/11/2022, in complessivi euro 1.221.466,95 la riduzione massima del 30% della disponibilità del Fondo premialità e condizioni di lavoro destinate, nell'anno 2022, ai premi correlati alla performance organizzativa e individuale, da computare in aumento, in sede di contrattazione collettiva integrativa, del Fondo Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali, ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. d);
5. di dare atto che la determinazione provvisoria per gli anni 2023, 2024 e 2025 dei fondi contrattuali del personale del comparto sanità di Arpae, nonché il prospetto per la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, sono esposti dettagliatamente nelle tabelle di sintesi contenute negli Allegati A) e B), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Delibera;
6. di dare atto infine che, con verbale dell'08/03/2023, il Collegio dei Revisori ha certificato positivamente la determinazione provvisoria dei fondi contrattuali relativa agli anni 2023, 2024 e 2025, con riferimento a quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e, più in generale, dai contratti collettivi nazionali vigenti e dalle disposizioni in materia di contenimento della finanza pubblica.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

ANNI 2023, 2024 e 2025 - art. 102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" - CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022**Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, consolidate al 31/12/2022 e certificate dal collegio dei Revisori**

art. 102 comma 2 lettera a): risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 CCNL 21/5/2018) destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento - già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018 942.800,00

art. 102 comma 2 lettera b): risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 CCNL 21/5/2018) destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi) 0,00

art. 102 comma 2 lettera c): risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 CCNL 21/5/2018) destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche 1.127.721,01

art. 102 comma 2 lettera d): risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale 2.315.455,56

Quota risorse incrementi da fondo art. 81 determinate ai sensi dell'art. 39 comma 4 lettera b) e d) e comma 8 del CCNL 7/4/1999, nel rispetto delle linee di indirizzo regionali ex art. 6 CCNL 21/5/18 approvate con DGR 2278/2018 (conferma DGR 1594/04): 1) incremento a decorrere dall'anno 2019: provvedimento Regionale di autorizzazione e specifico finanziamento, extra limite art. 23, c. 2 D.Lgs 75/2017: DGR 188/2019; 2) incremento dall'anno 2022: provvedimento Regionale di autorizzazione e specifico finanziamento (extra limite art. 23, c. 2 D.Lgs 75/2017): DGR 2292/2021. 213.841,25

Totale art. 102, comma 2, lett. d): 2.529.296,81

art. 102 comma 2 lettera e): risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui all'art. 99, comma 3 lett. d) 527.805,13

TOTALE RISORSE ART. 102, COMMA 2, lett. a), c), d) ed e) CONSOLIDATE AL 31/12/2022 E CERTIFICATE DAL COLLEGIO DEI REVISORI: 5.127.622,95

Incrementi stabili, art. 102, comma 3, lettere:

a) importi annuali della RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione:

- Retribuzione individuale di anzianità personale cessato: quota annualizzata cessazioni anno 2022 a valere dal 2023 11.061,31

b) importi annuali delle risorse del Fondo premialità e condizioni di lavoro di cui all'art. 103 destinate a eventuali trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32, comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito dell'applicazione del capo III del titolo III del presente CCNL 0,00

c) risorse che saranno eventualmente determinate in applicazione dell'articolo 39, commi 4, lett. b) e 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale), evitandosi a tal fine ogni duplicazione di risorse rispetto a quanto destinato al Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 3 0,00

d) riduzione del Fondo premialità e condizioni e di lavoro operata ai sensi dell'art. 103, comma 12 "In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, le disponibilità del presente Fondo destinate alla voce di cui al comma 9, lett. c) possono essere ridotte di una quota non superiore al 30% di quanto destinato nell'anno precedente alla medesima voce. La predetta riduzione è computata in aumento del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali ai sensi dell'art. 102, comma 3, lett. d)" Da definire in sede di contrattazione integrativa

Incrementi stabili, art. 102, comma 5: euro 145,53 calcolato personale in servizio al 31/12/2018 (nr. 1072 unità) 156.008,16

TOTALE INCREMENTI STABILI 167.069,47

TOTALE PROVVISORIO FONDO ART. 102 anno 2023 5.294.692,42

Decurtazioni ex art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017

Decurtazioni anno 2023: rispetto limite anno 2016 – art. 80 comma 5 e dich. cong. n. 3 CCNL 21/5/18; art. 11 DL n. 135/18 (convertito in L. n. 12/19), Corte dei Conti N 42/SSRCO/CCN/2022 0,00

TOTALE PROVVISORIO FONDO ART. 102 ANNO 2023 5.294.692,42

TOTALE PROVVISORIO FONDO ART. 102 ANNO 2024 e 2025 5.294.692,42

ANNI 2023, 2024 e 2025 art. 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro" - CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022**Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, consolidate al 31/12/2022 e certificate dal collegio dei Revisori**

art. 103 comma 2 lettera a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. a), b), c). 1.089.132,42

art. 103 comma 2 lettera b) risorse del precedente Fondo premialità e fasce al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali), comma 2, lett. d). 4.159.004,10

TOTALE RISORSE CONSOLIDATE AL 31/12/2022 E CERTIFICATE DAL COLLEGIO DEI REVISORI: 5.248.136,52

Incrementi stabili, art. 103, comma 7: euro 68,41 calcolato personale in servizio al 31/12/2018 (nr. 1072 unità) 73.335,52

TOTALE INCREMENTI STABILI 73.335,52

Incrementi variabili art. 103 comma 5 lettere:

d) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo 113, D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui all'art. 8 del DM 28/2/1997; 0,00

e) importi annuali della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. 5.269,35

TOTALE INCREMENTI 2023 5.269,35

Art. 103 comma 12: Riduzione importi destinati alla performance organizzativa o individuale nel limite del 30% di quanto destinato nell'anno 2022 alla medesima voce Da definire in sede di contrattazione integrativa

Decurtazioni ex art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017

Decurtazioni anno 2023: rispetto limite anno 2016 – art. 80 comma 5 e dich. cong. n. 3 CCNL 21/5/18; art. 11 DL n. 135/18 (convertito in L. n. 12/19), Corte dei Conti N 42/SSR/CO/CCN/2022 0,00

TOTALE PROVVISORIO FONDO ART. 103 ANNO 2023 5.326.741,39

Art. 103, comma 10: residui fondo art. 81 CCNL 21/05/2018 anni 2019 e 2020, determinati con DDG 170/2022 10.894,61

TOTALE PROVVISORIO FONDO ART. 103 ANNO 2023, con residui Fondo art. 81 CCNL 21/05/2018 anni 2019 e 2020, determinati con DDG 170/2022 5.337.636,00

Totale risorse variabili anno 2023 (ratei Ria non corrisposti ai cessati anno 2022 e residui fondi 2019 e 2020 di cui sopra) 16.163,96

TOTALE PROVVISORIO FONDO ART. 103 ANNI 2024 E 2025 (RISORSE STABILI FONDO ART. 103 ANNO 2023) 5.321.472,04

ANNI 2023, 2024 E 2025: VERIFICA RISPETTO LIMITE ART. 23, C. 2, D.LGS. N. 75/2017 AI SENSI DELLE CIRCOLARI MEF-RGS NN. 16/2020, 18/2021, 25/2022

LIMITE 2016 PERSONALE DIRIGENTE (CONSUNTIVO FONDI 2016: DDG N. 4/17 E DDG N. 97/17)	2.738.449,43
LIMITE 2016 PERSONALE NON DIRIGENTE (CONSUNTIVO FONDI 2016: DDG N.54/17 E DDG N. 97/17)	7.662.151,13
ADEGUAMENTO LIMITE 2016 PER COSTITUZIONE FONDI, DAL 1/1/2021, RISERVATI AL DIRETTORE GENERALE, AL DIRETTORE TECNICO ED AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	238.976,82
LIMITE ANNO 2016 COMPLESSIVO ARPAE	10.639.577,38

Personale dirigente:

Fondi 2022 provvisori dirigenza Area Sanità (DDG n. 17/2022)	1.930.164,65
Fondi 2022 provvisori Dirigenza Area Funzioni Locali - sezione dirigenza PTA (DDG n. 17/2022)	735.156,95
Fondi 2022 provvisori Direttore Generale, Direttore Tecnico, Direttore Amministrativo (DDG n. 17/2022)	238.976,82
Totale Fondi 2022 provvisori personale dirigente	2.904.298,42

Risorse non rilevanti ai fini della verifica del limite di cui all'art. 23, c. 2 del D.Lgs. n. 75/17:

Incrementi CCNL Area Sanità 19/12/2019	-74.315,80
Incrementi CCNL Area Funzioni Locali 17/12/2020	-15.249,00
Importo complessivo delle risorse non rilevanti ai fini della verifica del limite di cui all'art. 23, c. 2 del D.Lgs. n. 75/2017	-89.564,80

Totale Fondi 2022 provvisori personale dirigente	2.904.298,42
Importo complessivo delle risorse non rilevanti ai fini della verifica di cui all'art. 23, c. 2 D.Lgs. n. 75/2017	-89.564,80
Importo Fondi anno 2022 personale dirigente da sottoporre a verifica	2.814.733,62

Personale non dirigente:

Fondi 2023 provvisori	10.632.328,42
Fondi 2024 e 2025 provvisori	10.616.164,46

Risorse non rilevanti ai fini della verifica del limite di cui all'art. 23, c. 2 del D.Lgs. n. 75/17:

Risorse ex art. 1 c. 800 L. 205/2017 (armonizzazione trattamento economico accessorio del personale trasferito ex L. 56/14 e LR 13/15)	-952.134,96
Risorse ex art. 80 c. 3 lett a) - (€ 91,00 per n. 856 unità di personale in servizio al 31/12/2015)	-77.896,00
Risorse ex artt. 80 e 81, commi 3, lett. b): incremento DO; Provvedimenti Regionali di autorizzazione e specifico finanziamento extra limite art. 23, c. 2 D.Lgs 75/2017: DGR 188/19 e DGR n. 2292/21	-801.128,66
Risorse ex art. 81, c. 3 lett. a): rivalutazione fasce retributive	-78.282,36
Risorse ex art. 101, commi 1 e 2 CCNL 02/11/2022	-179.640,50
Risorse ex art. 102, comma 2, lett. e), diff. tabellari DS-D, da bilancio	-527.805,13
Risorse ex art. 102, comma 5 CCNL 02/11/2022	-156.008,16
Risorse ex art. 103, comma 7 CCNL 02/11/2022	-73.335,52
Residui fondo art. 81 CCNL 21/05/2018 anni 2019 e 2020, determinati con DDG 170/2022 (solo per l'anno 2023)	-10.894,61
Importo complessivo delle risorse non rilevanti ai fini della verifica di cui all'art. 23, c. 2 D.Lgs. n. 75/2017	-2.857.125,90

Importo Fondi anno 2023 personale non dirigente da sottoporre a verifica	7.775.202,52
Importo Fondi anno 2024 e 2025 personale non dirigente da sottoporre a verifica	7.769.933,17

Riepilogo:

Fondi 2022 dirigenza Arpae da sottoporre a verifica ex art. 23, c. 2 D.Lgs. n. 75/17	2.814.733,62
Fondi 2023 comparto Arpae da sottoporre a verifica ex art. 23, c. 2 D.Lgs. n. 75/17	7.775.202,52
TOTALE FONDI ARPAE ANNO 2023 DA SOTTOPORRE A VERIFICA	10.589.936,14
LIMITE ANNO 2016 COMPLESSIVO ARPAE	10.639.577,38
Differenza tra anno 2023 e anno 2016	-49.641,24
Decurtazione in applicazione art. 23 c. 2 D.Lgs. n. 75/17	Nessuna decurtazione

Riepilogo:

Fondi 2022 dirigenza Arpae da sottoporre a verifica ex art. 23, c. 2 D.Lgs. n. 75/17	2.814.733,62
Fondi 2024 e 2025 comparto Arpae da sottoporre a verifica ex art. 23, c. 2 D.Lgs. n. 75/17	7.769.933,17
TOTALE FONDI ARPAE ANNO 2024 e 2025 DA SOTTOPORRE A VERIFICA	10.584.666,79
LIMITE ANNO 2016 COMPLESSIVO ARPAE	10.639.577,38
Differenza tra anni 2024 e 2025 e anno 2016	-54.910,59
Decurtazione in applicazione art. 23 c. 2 D.Lgs. n. 75/17	Nessuna decurtazione

N. proposta: PDEL-2023-14 del 01/03/2023

Centro di Responsabilità: Servizio Risorse Umane

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Determinazione provvisoria per gli anni 2023, 2024 e 2025 dei fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) del CCNL Comparto Sanità 02/11/2022.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 13/03/2023

Il Dirigente
